

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 63

Riunione del 7 aprile 2010

61.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- UGO GALLINA n.q. Pres. A.S.D. PALLAVOLO CERVIA
- A.S.D. PALLAVOLO CERVIA n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per aver proceduto tesseramento *on line* del Sig. Armetti Andrea per la stagione agonistica 2008-2009 nonostante il medesimo avesse rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di dirigente consigliere.

Alla riunione del 07.04.2010 nessuno si presentava per gli incolpati, mentre per la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Avv. Militerni, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., insisteva per l'affermazione della responsabilità disciplinare dei deferiti chiedendo per il tesserato Ugo Gallina l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre e per la PALLAVOLO CERVIA ASD nella persona del suo presidente p.t. la multa di Euro 150,00.

La Commissione Giudicante, letti gli atti ed esaminati i documenti, ritiene provata la responsabilità disciplinare degli odierni incolpati.

Il procedimento scaturisce dall'esposto del Sig. Armetti pervenuto alla Procura Federale il 19.11.2009, ovvero sia a più di un anno dall'accadimento dei fatti e dalla conoscenza degli stessi in capo al denunciante.

E' pur vero che con lettera racc. a. r. del 21.10.2008, il Sig. Armetti, accortosi di essere stato tesserato contro la sua volontà dalla PALLAVOLO CERVIA ASD, nel diffidare il sodalizio a provvedere alla cancellazione del suo tesseramento, informava, per quanto di competenza, l'Ufficio Tesseramento della FIPAV.

Nel suo "esposto-denuncia" il Sig. Armetti scrive che, pur avendo rassegnato le proprie dimissioni già nel corso di una riunione del consiglio direttivo svoltasi nei primi giorni del mese di luglio 2008, successivamente, il 21.10.2008, scopriva di essere stato comunque tesserato come dirigente consigliere. E ciò, malgrado non avesse sottoscritto alcun modulo. All'esposto il Sig. Armetti allega una dichiarazione sottoscritta da Michele Briganti, già allenatore del Cervia nelle stagioni 2006/2007 e 2007/2008. Presente ad alcune riunioni del consiglio direttivo del sodalizio, il Briganti afferma che in una occasione l'Armetti aveva dichiarato la propria volontà di dimettersi e che nella medesima circostanza l'unanimità dei consiglieri aveva accettato le sue dimissioni.

Dal canto loro gli odierni incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva con allegate dichiarazioni di segno opposto provenienti da altri tesserati della ASD PALLAVOLO CERVIA. Infatti, secondo l'assunto difensivo, corroborato da tali dichiarazioni, il Sig. Armetti avrebbe preannunciato le sue dimissioni solamente in una riunione tenutasi il 30 luglio 2008, riservandosi, peraltro, un periodo di riflessione prima di darne conferma. Conferma che veniva successivamente comunicata oralmente verso la fine del mese di agosto del 2008, quando il sodalizio aveva già provveduto al tesseramento *on line* del dirigente Sig. Armetti.

I fatti sopra descritti non lasciano dubbio alcuno in ordine alla responsabilità disciplinare degli incolpati.

Anche a voler considerare contraddittorio il quadro probatorio in ordine all'esistenza delle dimissioni del Sig. Armetti e all'epoca della presentazione delle stesse, è un fatto che l'allora presidente del sodalizio, Sig. Ugo Gallina, ha proceduto al tesseramento *on line* del dirigente senza prima essersi premunito del relativo modulo sottoscritto dal medesimo. Modulo che infatti non risulta prodotto agli atti di causa.

Tale comportamento viola di per se il dovere di lealtà e probità sportiva per aver agito il Presidente Ugo Gallina in violazione delle norme che disciplinano il tesseramento degli atleti e dei dirigenti, così come enunciate nella Guida pratica del campionato. Norme che impongono appunto al Presidente del sodalizio che procede al tesseramento *on line* di

verificare previamente l'autenticità e la completezza delle sottoscrizioni apposte sul modulo di trasferimento.

Alla responsabilità del tesserato segue ex artt. 55 n.3 lett. a) Reg. Giur. e 2 R.A.T., quella della Società in persona del Presidente *pro tempore*.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

- dispone applicarsi nei confronti di UGO GALLINA, n.q. Pres. A.S.D. PALLAVOLO CERVIA, la sanzione disciplinare della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi DUE;
- dispone applicarsi nei confronti della A.S.D. PALLAVOLO CERVIA n.p. Presidente p.t. la sanzione disciplinare di Euro 150,00 di multa.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 15 aprile 2010